

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
San Martino Vescovo APS**

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

E' costituita, con sede in Bruino (Torino), un'associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e ss. del D.lgs. 117/2017, che assume la denominazione di "San Martino Vescovo APS".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare di operare in campo educativo, sociale, culturale ed assistenziale. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, nè un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 30 del presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- * Attività di interesse generale;
- * eventuali Attività diverse, purchè secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale;
- * eventuali Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via esclusiva o principale un'attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017 (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lett. l);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lett. r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.lgs 117/2017 (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

Tali attività possono essere svolte anche tramite l'erogazione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è eventualmente affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività diverse, purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti del Terzo settore dalle disposizioni legislative vigenti. L'Associazione può anche effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'individuazione delle eventuali attività diverse esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. 117/2017.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente,

anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione e realizzazione delle attività

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, nonché per la realizzazione di specifici obiettivi statutari o per la gestione diretta di determinati servizi finalizzati al perseguimento degli obiettivi statutari, l'Associazione può anche collaborare con altri enti del terzo settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate, l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, ma solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale e Bilancio d'Esercizio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.lgs. 117/2017. L'organo di amministrazione deve documentare nel bilancio, con le modalità previste a seconda della forma di bilancio adottata, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'Associazione. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 11 Obblighi di informativa

Il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale devono essere affissi

presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto, nonché pubblicati sul sito internet dell'associazione, se esistente.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati, devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- * dai beni mobili e immobili di proprietà;
- * dalle eccedenze degli esercizi annuali, ivi destinate;
- * da donazioni, erogazioni, lasciti, ivi destinati;
- * dai fondi di riserva;
- * da altri accantonamenti a patrimonio.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente statuto, nel rispetto dell'art.9 del D.lgs. 117/2017.

Art. 13 Fonti di finanziamento e proventi

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- * dalle quote annuali di tesseramento soci;
- * di proventi della gestione del patrimonio;
- * dai proventi delle attività di cui agli articoli 5, 6, e 7 del presente statuto;
- * dai proventi della eventuale gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- * dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- * dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- * dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- * dalle erogazioni liberali;
- * dai proventi del cinque per mille.

Art. 14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- * libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- * libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- * libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- * nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- * il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio

Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 15 Revisione legale dei Conti

Unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 27 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art. 16 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Nel caso di ammissione in qualità di soci di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale associate, secondo quanto previsto dall'art.35, comma 3, del D.lgs. 117/2017. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico. Alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purchè siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile nè rivalutabile, neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, nè partecipazioni temporanee, nè limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. **Art. 17 Diritti dei soci**

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'Associazione;
- d) a partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Il voto degli associati minorenni è esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante o da un loro delegato.

Art. 18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali deliberate dal Consiglio Direttivo e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta in favore di essa.

Art. 19 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

L'esclusione di un socio viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
- non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio direttivo; - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione; - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- * L'Assemblea;
- * Il Consiglio Direttivo;
- * Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 27 del presente statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 L'Assemblea

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. E' composta da tutti i soci dell'Associazione. Il diritto di voto, nel rispetto del disposto di cui all'art. 17, comma 3, del presente statuto, spetta a tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni sono inoltrate per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e devono riportare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario di svolgimento, sia della prima convocazione che della eventuale seconda convocazione e devono essere inviate ai Soci con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un decimo dei soci oppure quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
- approva, negli stessi termini, il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;
- approva e modifica gli eventuali regolamenti associativi;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compresa la nomina del Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto per legge, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;
- delibera sull'esclusione degli associati per gravi motivi;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Quale Assemblea straordinaria:

- delibera in ordine alle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera in ordine alla fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione;
- delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in

quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

In sede di Assemblea straordinaria, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dell'Associazione, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva altresì eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in prima convocazione, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega e con decisione deliberata con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di una delega da parte di un altro socio, oltre alla sua. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non hanno diritto di voto i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'assemblea può svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale e i suoi membri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati. E' composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compreso il Presidente.

I suoi componenti durano in carica 4 esercizi e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti, con ratifica successiva da parte dell'Assemblea. Allorché la graduatoria dei non eletti fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire, convocando l'Assemblea. In ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- * mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- * elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- * attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- * assegna gli incarichi di lavoro;
- * redige i programmi di attività;
- * approva gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- * predispose il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

- * redige i regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- * elegge al suo interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- * delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché propone all'Assemblea l'esclusione di soci per gravi motivi;
- * delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 23 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 (quattro) esercizi e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 25 Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Art. 26 Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 27 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 28 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, nella sezione "Associazioni di promozione sociale". Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 29 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie, come statuito nell'art.21 del presente Statuto.

Art. 30 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

A tal fine l'assemblea nominerà un Organo di Liquidazione, monocratico o collegiale. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'assemblea.

Art. 31 Norme finali applicabili

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative

disposizioni di attuazione.

Visto per inserzione e deposito.

Bruino li, ventisei ottobre duemilaventidue.

F.TI: Massimiliano Giancarlo ARZAROLI
Alberto OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 32 (trentadue)
Pinerolo, li 14 novembre 2022